



**SERVIZIO DI RISTORO INTERNO ALLA PROVINCIA**  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**ART. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di ristoro interno al Palazzo della Provincia di Imperia sito in Viale Matteotti 147, unicamente per i dipendenti della Provincia e della Prefettura, gli Amministratori Provinciali, loro familiari ed ospiti durante l'orario d'ufficio.

2. Ai fini del presente Capitolato, si assumono le seguenti definizioni:

a) ENTE: L'amministrazione Provinciale di Imperia;

b) IMPRESA: la ditta affidataria del servizio di somministrazione dei generi alimentari, dolci e bevande e quanto altro si rendesse necessario per soddisfare le esigenze dei richiedenti;

c) SERVIZIO: il complesso delle attività e delle prestazioni necessarie per l'organizzazione e l'espletamento del servizio di somministrazione dei generi alimentari, dolci e bevande ai dipendenti della Provincia ed altri soggetti aventi titolo.

3. L'appalto del servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà praticato il maggiore ribasso per **percentuale unica sul costo dei sottoelencati prezzi** dei generi da somministrarsi nel posto di ristoro:

THE	€ 2,00
CAFFE' (MISCELA DI PRIMA QUALITÀ DOSE MINIMA GR. 6)	€ 1,00
CAFFE' MACCHIATO	€ 1,00
CAFFE' DECAFFEINATO	€ 1,00
CAPPUCCINO	€ 1,30
CIOCCOLATA	€ 2,50
INFUSIONI	€ 2,00
LATTE A BICCHIERE STERILIZZATO A LUNGA CONSERVAZIONE OMOGENEIZZATO, PARZIALMENTE SCREMATO, MATERIA GRASSA 1,8% MASSIMO - 1,5% MINIMA	€ 1,00
BOTTIGLIETTA DI BIBITE VARIE: COLA	€ 2,50
ARANCIATA CHINOTTO GASSOSA	€ 2,50
BIRRA	€ 2,50
ACQUA BRILLANTE	€ 2,50
SPUMA CHIARA	€ 0,50
SPUMA SCURA	€ 0,50
GASSOSA A BICCHIERE	€ 0,50

ACQUA MINERALE A BICCHIERE	€ 0,50
BRIOCHES, KRAPPEN, PASTE, CHIFFERI GR. 50	€ 1,10
FOCACCIA gr. 100	€ 1,10
PIZZA gr. 100	€ 1,10
TOAST NORMALE	€ 1,50
PANINO IMBOTTITO CON PROSCIUTTI / SALUMI / FORMAGGI	€ 2,50
APERITIVI ANALCOLICI	€ 2,00
SPREMUTE ARANCIA, POMPELMO, LIMONE	€ 3,00
BIBITE IN LATTINA DI MARCA	€ 2,50

I prezzi dei generi in vendita dovranno essere esposti in modo visibile. Per ulteriori prodotti eventualmente non previsti nella citata tabella, i prezzi, su proposta del Gestore, verranno di volta in volta autorizzati e concordati con la Commissione di cui al successivo art. 14.

4. La Provincia potrà eccezionalmente richiedere che il servizio venga fornito anche di sera e/o nei giorni festivi qualora ciò a suo discrezionale ed insindacabile giudizio risulti necessario alle esigenze delle attività Provinciali o comunque ad esse connesse.

5. A specificazione di quanto previsto dal I° comma circa gli utenti del servizio, resta stabilito che l'Impresa dovrà somministrare le consumazioni allo stesso prezzo a tutti gli aventi diritto. L'Impresa non potrà estendere il servizio a categorie di utenti diverse da quelle previste dalla presente Convenzione senza la preventiva autorizzazione della Provincia.

## **ARTICOLO 2**

### **Accesso ai locali sede del Servizio**

L'accesso ai locali utilizzati dal gestore è riservato al personale dell'Impresa addetta al servizio.

Peraltro, a tali locali, avrà altresì libero accesso, in qualsiasi momento, la Commissione di Controllo istituita ai sensi del successivo art. 14 che verrà incaricata di controllare le modalità di conservazione dei generi alimentari e la preparazione, quantità e qualità delle consumazioni.

## **ARTICOLO 3**

### **Personale dell'Impresa addetto al servizio**

1. Il personale adibito al servizio dovrà essere adeguato allo stesso e di gradimento della Provincia, che potrà in qualsiasi momento pretendere l'allontanamento di singoli dipendenti che abbiano tenuto un comportamento contrario ai canoni contrattuali.

2. Detto personale dovrà risultare regolarmente assunto dall'Impresa, che in ogni caso si obbliga a manlevare la Provincia da diritti e/o pretese e/o azioni comunque inerenti o conseguenti ai rapporti di lavoro, abbiano essi per oggetto crediti per retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi, assicurazioni infortuni, tenuta dei libretti sanitari e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge e/o dai Contratti Collettivi.

3. L'Impresa riserverà al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello previsto dal vigente Contratto Collettivo di categoria, anche dopo la sua scadenza, fino alla sua

sostituzione, ed assolverà puntualmente tutti gli obblighi di natura previdenziale, assicurativa, ed antinfortunistica.

4. Il personale addetto al servizio dovrà essere in regola con la normativa igienico-sanitaria e di sicurezza.

5. L'Impresa provvederà inoltre a mantenere sul posto un Responsabile Qualificato, con l'incarico di controllare che il Servizio venga sempre espletato in conformità ai canoni contrattuali. Essa esigerà dal proprio personale la massima disciplina e una condotta corretta nei confronti degli Utenti del Servizio.

6. L'impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione, avente come obiettivo l'acquisizione di conoscenze generali in materia di igiene ambientale e metodologie di pulizia e sanificazione degli ambienti in regola con le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Organico del Personale**

1. Prima dell'attivazione del servizio l'Impresa rimetterà alla Provincia un elenco contenente le generalità e tutti i dati relativi a ciascun dipendente che dovrà risultare regolarmente assunto secondo le vigenti normative.

2. L'Impresa dovrà altresì comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione di detto personale, fermo restando che eventuali variazioni dell'organico dovranno venir preventivamente autorizzate dalla Provincia.

3. La Provincia potrà sempre effettuare il riscontro delle generalità dei suddetti Dipendenti e controllare l'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e sanitari.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Pulizia, disinfestazione e raccolta rifiuti**

1. L'Impresa dovrà curare con particolare impegno la pulizia dei locali destinati al Servizio, degli arredi, attrezzature, e quanto altro attiene alla gestione.

2. Tutte le spese e gli oneri per i servizi di pulizia e di manutenzione di cui sopra sono a carico dell'Impresa la quale dovrà adoperare prodotti (e segnalatamente detergenti) di prima qualità nonché conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.

3. L'Impresa curerà, senza intralciare il normale funzionamento del servizio:

a) la pulizia giornaliera di tutti i locali, nonché la pulizia straordinaria delle pareti di tali locali fino all'altezza di mt 1,80 ogni volta che se ne presenti la necessità.

b) la pulizia settimanale delle attrezzature dei macchinari, delle maniglie, e delle manopole.

4. I rifiuti del servizio, di qualsiasi natura e tipo, dovranno venire raccolti e allontanati a cura e spese dell'Impresa ed in conformità alle disposizioni di legge in materia.

**ARTICOLO 6**  
**Autorizzazioni necessarie**

1. L'Impresa si impegna ad acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi o delle Autorità. In particolare dovrà possedere i requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 13 L.R. 1/07 applicato secondo le disposizioni richieste dal comma 6 dell'art. 71 del D.Lgs. 59/10.

2. In ogni caso, l'Impresa osserverà nel modo più scrupoloso tutte le vigenti disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità amministrative in tema di sanità e di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di salubrità degli ambienti di lavoro, ed ogni altra norma applicabile al servizio in appalto ed alle attività connesse.

La Ditta aggiudicataria si impegna comunque nel corso del I° mese a fornire a questa Amministrazione la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione per inizio attività presso il registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a presentare copia dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso il Comune di Imperia.

**ARTICOLO 7**  
**Locali ed attrezzature**

1. La Provincia concede all'Impresa, in locazione, per il canone annuo di € 1.332,00 (milletrecentotrentadue/00)=, per la durata dell'appalto, i locali siti nel Palazzo della Provincia meglio individuati e descritti nella planimetria unita al presente Capitolato, a formarne parte integrante ed essenziale, sotto la lettera A.

2. Unitamente ai suddetti locali la Provincia concede l'uso, oltre che degli impianti esistenti prima dell'inizio della gestione, del bagno adiacente la Sala Consiglio.

3. Sarà a cura dell'Impresa appaltatrice verificare ed eventualmente predisporre gli atti necessari alla regolarizzazione a norma degli impianti riscontrati irregolari.

4. Di quanto viene fatta consegna all'Impresa dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

5. L'Impresa si obbliga ad adoperare detti locali ed impianti con la perizia e diligenza del buon padre di famiglia, così da poterne effettuare la riconsegna alla scadenza dell'appalto in buon stato di conservazione salvo il normale deperimento dovuto all'uso e/o vetustà.

6. La Provincia si riserva la facoltà di variare la conformazione dei locali concessi in locazione e quello di chiedere l'anticipata restituzione di singoli locali o di parte di essi, purché non essenziali per la gestione del Servizio, fatta salva in quest'ultimo caso, la rideterminazione del canone di locazione.

7. L'Impresa potrà servirsi dei locali concessi in locazione esclusivamente per l'esercizio del Servizio. Essa non potrà apportarvi

alcuna variazione ed innovazione senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi della Provincia. E' vietata l'apposizione di cartelli ed altro materiale a scopo pubblicitario.

8. Sarà cura dell'impresa aggiudicataria provvedere a propria cura e spese alla richiesta di allaccio contatore acqua, luce, ed ogni altra cosa od impianto ritenuto indispensabile e necessario per il buon funzionamento del servizio nonché attrezzare il posto di ristoro nei locali concessi in locazione dalla Provincia ai sensi del presente art. 7 - I° comma. Detto arredo dovrà essere composto almeno da:

- N.1 BANCO BAR REFRIGERATO
- FRIGORIFERI SUFFICIENTI PER CONSERVAZIONE E REFRIGERAZIONE ALIMENTI
- FORNO
- SPREMIAGRUMI
- TOSTAPANE
- N.1 MACCHINA CAFFE' CON ALMENO 2 GRUPPI
- N.1 MACINA CAFFE'
- CASSETTA BATTI/FILTRO
- LAVELLO
- GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA ED IMPIANTO PER CARICO E SCARICO IDRICO
- BOTTIGLIERA REFRIGERATA
- BACHECA PER CONTENIMENTO CIBI
- REGISTRATORE FISCALE
- LAVASTOVIGLIE
- BICCHIERI E TAZZE IN NUMERO SUFFICIENTE IL SERVIZIO
- n. 1 PEDANA PER CALPESTIO IN LEGNO RIVESTITA IN LINOLEUM

9. All'atto dell'insediamento, il gestore, nuovo aggiudicatario, si impegna:

- a rilevare l'attrezzatura esistente, ai sensi del comma 8;
- oppure a sostituire e/o integrare la strumentazione necessaria.

10. Il nuovo gestore potrà rilevare l'attrezzatura esistente previo accordo diretto con il precedente gestore concordato con le parti.

11. Le spese eventualmente derivanti dalla formalizzazione del contratto di cui sopra relativo a tali attrezzature saranno a carico dell'acquirente.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Manutenzione ordinaria - Danni ed ammanchi - Ripristini**

1. L'Impresa provvederà a propria cura, responsabilità e spese alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e della attrezzature di cui al precedente articolo. Essa eseguirà tempestivamente le riparazioni e/o le sostituzioni rese necessarie da incuria o negligenza del proprio personale, o da altre cause.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Utenze e servizi accessori**

Sono a carico dell'Impresa:

la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;

#### **ARTICOLO 10**

##### **Approvvigionamenti**

1. L'Impresa dovrà utilizzare per la gestione del Servizio generi alimentari genuini e di prima scelta nonché dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia. L'immagazzinamento verrà eseguito nel più scrupoloso rispetto di dette disposizioni nonché di quelle contenute nei titoli autorizzativi rilasciati dalle competenti Autorità amministrative per i locali impiegati nel Servizio.

2. Gli acquisti dovranno effettuarsi con le modalità compatibili con le esigenze di somministrazione del servizio e con le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli impianti per l'immagazzinamento e la conservazione dei generi alimentari. Gli oneri e i rischi della custodia sono ad integrale carico dell'Impresa.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Numero degli utenti e distribuzione delle consumazioni**

1. La Provincia non assume alcun impegno, né fornisce garanzia alcuna circa il numero degli utenti del servizio, ferma restando in ogni caso l'invariabilità del prezzo della singola consumazione.

2. La somministrazione delle consumazioni avverrà nel seguente orario:

A) giorni feriali: dalle ore 7.30 alle ore 14.00,

B) giorni feriali con rientri pomeridiani: dalle ore 7.30 alle ore 16.30

C) ore feriali o giorni festivi: l'orario verrà di volta in volta determinato secondo le singole esigenze.

#### **ARTICOLO 12**

##### **Sospensione dal servizio**

1. Eventuali sospensioni del servizio dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione.

2. La Provincia potrà altresì decidere di sospendere il servizio per una o più giornate, dandone comunicazione all'Impresa entro le ore 16.00 del giorno precedente la sospensione.

3. Nessun compenso od indennità sarà dovuta all'impresa per le sospensioni di cui al comma precedente.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Oneri e responsabilità**

1. Tutte le spese e gli oneri inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del servizio in appalto, fatta sola eccezione per quanto dal presente Capitolato previsto di competenza provinciale, fanno carico in via esclusiva all'Impresa, con particolare riferimento alla pulizia, alla manutenzione e alla custodia del locale, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, alla pulizia e manutenzione delle stoviglie, all'approvvigionamento dei generi alimentari, allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal confezionamento e della consumazione delle bevande.

2. L'Impresa sarà responsabile in via diretta ed esclusiva di ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'esercizio del

servizio e dalle funzioni ed attività connesse per danni a persone e/o cose e, in ogni caso, manleverà la Provincia da ogni eventuale azione, diritto o pretesa di terzi o dell'Autorità.

3. L'Impresa si obbliga peraltro prima dell'inizio del servizio a stipulare, pena scioglimento automatico del contratto, polizza assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione a copertura di tutti i rischi, per un importo massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per persone e cose e con esclusione di franchigia per le persone. Le polizze dovranno venir esibite alla Provincia a semplice richiesta.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Controllo e Commissione di controllo**

1. La Provincia procederà al controllo sul regolare svolgimento del Servizio attraverso la Commissione

2. I criteri di costituzione e la nomina dei singoli membri della Commissione sono riservati all'Organo Esecutivo della Provincia che può all'uopo delegare un dirigente dell'Ente.

La Commissione procederà, collegialmente o attraverso propri singoli membri all'uopo delegati, a verificare il regolare funzionamento del servizio, con particolare riferimento alla regolare corrispondenza quantitativa e qualitativa delle somministrazioni.

3. L'Impresa dovrà consentire in qualsiasi momento ai membri della Commissione l'accesso ai locali adibiti al servizio, ivi compresi cucina, magazzino locale frigoriferi e cambusa, nonché il prelievo di campioni.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Divieto di cessione**

1. E' espressamente vietata la cessione anche solo parziale del presente contratto.

2. L'Impresa stipulerà tutti i contratti inerenti al Servizio in proprio nome, sicché i terzi fornitori non avranno alcun titolo per far valere diritti o pretese nei riguardi della Provincia.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Modifiche del servizio**

1. Nel periodo di validità del contratto la Provincia potrà richiedere all'Impresa eventuali modifiche del Servizio in funzione di ristrutturazioni e/o cambiamenti dei locali adibiti ad esso od accessori. In tal caso l'Impresa adeguerà la propria struttura ed il proprio organico in funzione di tali modifiche, senza alcun onere supplementare per la Provincia e senza che ciò possa comportare variazione alcuna al prezzo delle consumazioni.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Durata dell'appalto - Aggiornamento prezzi**

1. Il contratto avrà durata di CINQUE anni. Alla scadenza il rapporto cessa automaticamente e senza bisogno di alcun preavviso.

2. Peraltro entro un anno della data dell'affidamento, sarà facoltà della Provincia recedere discrezionalmente ed unilateralmente, a proprio insindacabile giudizio, con il solo onere di un preavviso comunicato a mezzo P.E.C. almeno tre mesi prima.

3. Con effetto dalla data del 1° novembre di ciascun anno, con esclusione del 1° anno l'Amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 14 del presente Capitolato, a richiesta dell'Impresa, potrà procedere all'aggiornamento prezzi prendendo a riferimento l'indice ISTAT.

## **ARTICOLO 18**

### **Cauzione**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo di €. 5.000,00 (cinquemila/00)=. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge. Tale deposito sarà rimborsato all'aggiudicatario alla scadenza contrattuale, sempre che a suo carico non sussistano emergenze di sorta nell'adempimento delle clausole contrattuali e purché la cauzione, o parte di essa, non debba essere incamerata a copertura di eventuali danni alle cose e alle persone.

2. La garanzia verrà svincolata soltanto mediante apposita dichiarazione liberatoria, resa dalla Provincia alla scadenza del rapporto attestante il completo adempimento di tutti gli obblighi ricadenti sull'Impresa, ivi compresi quelli inerenti ad eventuali riparazioni e/o sostituzioni delle cose in comodato ed al pagamento delle retribuzioni del personale.

3. La Provincia potrà attingere alla garanzia per soddisfare qualsiasi credito vantato nei riguardi dell'Impresa e, in particolare, quelli inerenti ad eventuali danni alle cose in comodato od alle maggiori spese conseguenti alla risoluzione del rapporto ai sensi del successivo articolo. In ogni caso, l'Impresa sarà tenuta a ricostituire prontamente la garanzia nel suo originario ammontare fin quando non avrà conseguito la dichiarazione liberatoria di cui al terzo comma.

## **ARTICOLO 19**

### **Inadempienze - Sanzioni - Risoluzione**

1. In caso di contestazione da parte della Provincia all'Impresa di eventuali inosservanze agli obblighi previsti dal presente contratto, l'Impresa adotterà con effetto immediato senza indugio le misure necessarie ad adeguare i livelli qualitativi e quantitativi del Servizio.

2. Senza pregiudizio per le facoltà di cui al successivo comma 3), la Provincia potrà applicare le seguenti penali:

- €. 300,00 (trecento/00) per inosservanza delle norme sull'igiene e sulla pulizia dei locali adibiti alla conservazione del generi alimentari, al confezionamento ed alla somministrazione delle consumazioni;

- €. 300,00 (trecento/00) per l'inosservanza delle norme sulla pulizia e manutenzione delle attrezzature con l'eventuale particolare riguardo ai contenitori per il trasporto delle vivande;

- €. 800,00 (ottocento/00) per ciascun giorno di sospensione del servizio, non dovuta a cause di forza maggiore, quali improvvisa mancanza di energia, scioperi, ed altre cause non imputabili all'Impresa.

- €. 200,00 (duecento/00) per violazione degli obblighi di cui all'art. 3 commi 1/4/5,

3. Nei caso di gravi e reiterate violazioni, anche di diverso carattere, degli obblighi sottoelencati:

pulizia, manutenzione, custodia e tenuta del locali e delle attrezzature;

approvvigionamento e conservazione dei generi alimentari,

raccolta ed allontanamento dei rifiuti;

comportamento del personale;

standard qualitativi e quantitativi per l'eventuale preparazione dei pasti.

La Provincia - previa comunicazione all'Impresa, a mezzo P.E.C. un motivato atto di contestazione, con l'invito a produrre nel termine di 5 giorni eventuali controdeduzioni - potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto, con effetto dalla data di ricezione della pertinente dichiarazione.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, l'Impresa sarà tenuta a restituire alla Provincia i locali assegnati nel termine all'uopo fissato nel provvedimento risolutorio, restando responsabile di ogni danno conseguente alla risoluzione e, in particolare, delle maggiori spese sostenute dalla Provincia per provvedere alla gestione del Servizio fino all'affidamento ad altra impresa.

#### **ARTICOLO 20**

##### **Disciplina**

1. Il rapporto d'appalto in oggetto è disciplinato:

- dal contratto e dal presente Capitolato;
- dall'avviso di indizione gara;
- dalle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili alla materia, con particolare riferimento a quelle dettate in tema di servizi e di forniture alle pubbliche Amministrazioni.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Spese**

Tutte le spese inerenti e/o conseguenti alla stipula del presente contratto saranno a carico dell'Impresa. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 2' comma C.C., l'Impresa dichiara di approvare espressamente ed incondizionatamente le clausole di cui agli articoli 7 (Locali ed attrezzature), 12 (Sospensione del servizio), 13 (Oneri e Responsabilità), 15 (Divieto di cessione), 17 (Durata dell'appalto/Aggiornamento prezzi), 18 (Cauzione) 19 (Inadempienze - Sanzioni -Risoluzione).

#### **Art. 22**

##### **Foro competente - controversie**

Il Foro di Imperia è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.